



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Prot. N. 0008105 data 15/07/2019

Partenza



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Sede Provvisoria Comunale sita in Fraz. Borgo snc – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Ord. N.131 del 15/07/2019

Ordinanza di sgombero della Struttura abitativa di emergenza (SAE) [REDACTED]

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

-a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più devastati dal sisma;

-che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti e sfollati e gravemente danneggiato il patrimonio pubblico e privato;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e ss.mm., con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

-con la legge finanziaria del 2019 (legge 145 del 30 dicembre 2018) lo stato di emergenza è stato attualmente prorogato al 31.12.2019;

-l'art. 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" dispone tra l'altro il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico;

DATO ATTO:

- che l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 394 del 19/09/2016 ha previsto la possibilità di richiedere l'assegnazione di strutture abitative di emergenza (S.A.E.) per i soggetti la cui abitazione principale risulta in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione);

-con delibera di Giunta Comunale n.11 del 15 gennaio 2018 si deliberava tra l'altro di approvare i criteri per l'assegnazione in uso provvisorio e decadenza dalla concessione di strutture abitative di emergenza;

-ai sensi dei criteri deliberati costituisce motivo di revoca dell'assegnazione: *"la mancata occupazione della S.A.E. (mancato ritiro delle chiavi dell'alloggio, mancata attivazione delle utenze, etc..) senza giustificato motivo per tre mesi dall'assegnazione o nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione o per gravi motivi di ordine pubblico, assegnando un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a mesi tre..."*;

-peraltro, la concessione potrà essere dichiarata decaduta, con motivato provvedimento dell'ente, nei confronti di chi:

1. *abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio;*
2. *non abiti stabilmente l'alloggio assegnato senza espressa autorizzazione rilasciata dall'ente per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro;*
3. *abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;*
4. *abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari;*
5. *abbia perduto i requisiti per l'accesso;*
6. *abbia compiuto ripetute violazioni delle norme per l'uso dell'alloggio o degli obblighi previsti dal presente regolamento.*

TENUTO CONTO:

-**che** con determina del Responsabile del procedimento n. 87 dell'11 giugno 2018 è stata approvata la Graduatoria Sae dei richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione in uso provvisorio e temporaneo delle soluzioni abitative di emergenza;

- che le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388 del - 26 agosto 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n.408 del 15 novembre 2016 e le circolari del Dipartimento Protezione Civile del 9 settembre 2016, del 17 ottobre 2016 e del 15 dicembre 2017 hanno previsto che i Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e che i controlli devono essere reiterati con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti;

-che ai sensi della circolare del Dipartimento di protezione civile del 15/12/2017 gli enti sono tenuti a controllare eventuali abusi o irregolarità nell'utilizzo delle SAE;

DATO ATTO che con nota prot. 3638 del 20/3/2019 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile un parere relativo alle procedure per il recupero del possesso delle strutture abitative di emergenza;

EVIDENZIATO che la predetta nota è stata inviata in quanto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e della mancanza di idonee giustificazioni si è proceduto a notificare tre provvedimenti di decadenza dall'assegnazione con diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza;

RICORDATO che la giunta comunale con delibera n., 25 del 2 marzo 2019 ha conferito indirizzi per recuperare il possesso delle Sae dando mandato al Responsabile del procedimento di acquisire, prima di procedere all'affidamento di un incarico legale, un preventivo parere alla Protezione Civile, Nazionale e Regionale;

DATO ATTO che con la nota sopra citata si è proceduto a richiedere quali fossero, secondo la Protezione Civile le procedure da attuare, per recuperare il possesso delle SAE revocate e se ricorrerono i presupposti per autorizzare l'Amministrazione Comunale, in nome e per conto della Protezione Civile, a procedere al recupero delle Sae affidando un incarico legale anche al fine del riconoscimento delle spese legali;

RICORDATO che con nota prot CG/TERAG18-SM/0020225 del 12/4/2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato quanto segue. *“Ad avviso dello scrivente, ai fini della definizione della problematica prospettata da codesta Amministrazione non appare dirimente l'individuazione del soggetto pubblico a cui, sulla base, della normativa vigente, in materia, debba essere attribuita la proprietà delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 394/2016 e successive modifiche ed integrazioni Ed infatti nell'ambito delle azioni necessarie per il contrasto del disagio abitativo conseguente agli eventi sismici in rassegna, la pertinente legislazione emergenziale ha attribuito specifiche competenze alle Amministrazioni comunali in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 38872017, tra cui la ricognizione dei fabbisogni, la raccolta delle istanze, la redazione delle graduatorie e l'assegnazione delle SAE ai nuclei familiari aventi diritto. Pertanto nell'ipotesi di mancato rilascio delle predette SAE da parte dei nuclei familiari a cui è stato notificato il provvedimento di decadenza dell'assegnazione della SAE codesta amministrazione può agire con i mezzi*

ordinariamente previsti ivi inclusa l'adozione di un'ordinanza sindacale di sgombero della predetta struttura temporanea , la cui inottemperanza determina, come noto , la configurazione dell'illecito contemplato dall'articolo 650 del codice penale;

RICORDATO che con nota prot. 6694 del 12/6/2019 l'amministrazione ha richiesto ulteriori delucidazioni in merito all'utilizzo dello strumento dell'ordinanza sindacale;

EVIDENZIATO che con nota UC/TERAG18-SM/0033305 la Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta alla nota di cui sopra ha puntualizzato che *"spetta a codesta amministrazione porre in essere tutte le iniziative necessarie finalizzate a garantire l'efficace esecuzione degli interventi demandati alle amministrazioni comunali in qualità di soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza n. 388/2016*

A tale stregua , si ribadisce quanto affermato con la precedente comunicazione prot n. 20225 del 12 aprile 2019, i cui contenuti si richiamano integralmente , e si invita codesta Amministrazione comunale ad adottare ogni utile misura finalizzata a liberare le strutture abitative occupate in assenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio.

Si segnalano , infine i possibili profili di danno erariale che potrebbero derivare dalla situazione descritta nella comunicazione che si riscontra";

PRESO ATTO che:

- a seguito dei ripetuti accessi degli agenti di Polizia locale e della verifica dei consumi delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, depositati in atti, risulta che l'assegnatario [REDACTED] non ha mai risieduto e occupato la struttura abitativa assegnata;

-l'abbandono e la mancata occupazione della SAE assegnata dimostrano inequivocabilmente, nel caso di specie, il venir meno della destinazione dell'alloggio al soddisfacimento dell'esigenza abitativa dell'assegnatario;

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e della mancanza di idonee giustificazioni il Responsabile del procedimento Geom. Mauro Fiori ha notificato [REDACTED], il provvedimento di decadenza dell'assegnazione e diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza n. [REDACTED];

- a seguito dell'omesso rilascio della SAE assegnata, è indispensabile procedere al recupero coattivo della Struttura abitativa di emergenza al fine di procedere all'assegnazione delle stesse ai richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione e concessione in uso provvisorio e temporaneo di strutture abitative di emergenza di cui alla graduatoria approvata con determina del Responsabile del procedimento n. 87 dell'11 giugno 2018;

DATO ATTO CHE, scaduti i termini della diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza notificata per compiuta giacenza [REDACTED], la struttura abitativa di emergenza in oggetto non è stata liberata, né sono state restituite all'Ente concedente le relative chiavi di accesso;

ATTESO CHE, a seguito della notifica del citato provvedimento di decadenza dell'assegnazione e della mancata riconsegna della struttura abitativa di emergenza risulta che il [REDACTED] non ha più alcun valido titolo giuridico legittimante il possesso della SAE di cui trattasi;

CONSIDERATO che la legislazione emergenziale e le ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione Civile 388/2016 e 394/2016 nell'ambito delle azioni necessarie per il contrasto del disagio abitativo conseguente agli eventi sismici hanno attribuito specifiche competenze alle Amministrazioni Comunali ;

PRECISATO che si procede ad emettere il presente provvedimento sulla base del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile di cui alle note sopra indicate e che tale parere che costituisce esimente ai fini di ogni responsabilità che potrebbe essere avanzata a carico dell'amministrazione comunale e del suo rappresentante legale;

PUNTUALIZZATO che le misure utili finalizzate a liberare le strutture abitative occupate prospettate dal Dipartimento della Protezione risultano essere in realtà solo una cioè l'ordinanza contingibile ed urgente;

RIBADITO che la Presidenza del Consiglio Dipartimento della Protezione civile ha avanzato profili di danno erariale a carico dell'amministrazione comunale qualora non si procedesse in merito;

RILEVATO CHE occorre ricondurre la Sae in oggetto alla finalità pubblica di garantire l'esigenza abitativa della popolazione colpita dagli eventi sismici iniziati a decorrere dal 24 agosto 2016, considerato, altresì, che la mancata restituzione da parte del [REDACTED] impedisce all'Ente di assegnare la SAE, attualmente disabitata, ai richiedenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione e concessione in uso provvisorio e temporaneo di strutture abitative di emergenza, di cui alla graduatoria approvata con determina del Responsabile del procedimento n. 87 dell'11 giugno 2018.

DATO ATTO CHE la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'Amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare nel possesso di un bene destinato al superamento dell'emergenza post-sisma e abusivamente detenuto da un soggetto privato.

VISTI:

il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.388 del 26 agosto 2016 e n. 394 del 19 settembre 2016;

la Legge n. 241/1990;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

il rilascio e lo sgombero della struttura abitativa di emergenza (SAE) [REDACTED];

INTIMA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si riportano integralmente, al sig. [REDACTED], occupante senza valido e legittimo titolo l'alloggio di cui sopra, a seguito della notifica del provvedimento di decadenza dell'assegnazione e diffida al rilascio e consegna della struttura abitativa di emergenza, [REDACTED], **di lasciare la SAE [REDACTED], libera da persone o cose, entro 15 gg. dalla data di notifica della presente** al fine di consentirne il pieno utilizzo da parte del Comune per le proprie finalità pubbliche avvertendo sin d'ora che:

1) decorso inutilmente il termine assegnato si procederà allo sgombero coattivo della SAE n. [REDACTED], senza ulteriore avviso in data e ora da definirsi, con l'intervento degli agenti della Polizia Locale e l'ausilio delle Forze dell'ordine;

2) le operazioni di sgombero avverranno anche nell'ipotesi ove gli occupanti non venissero reperiti all'interno della struttura abitativa di emergenza, tramite apertura coattiva della porta d'ingresso, previo inventario di mobili e di arredo ivi contenuti, e sostituzione della relativa serratura, con addebito agli occupanti di tutte le spese di accesso, trasporto, deposito, nonché di tutte quelle ad ogni titolo sostenute dall'amministrazione comunale, senza assunzione di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato dagli occupanti che verrà considerato "res derelicta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 923 c.c.;

3) che, **nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà a presentare, a carico degli stessi, denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi e gli effetti dell'art. 650 del codice penale;**

DISPONE, altresì

1. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Polizia Locale per la notifica ai destinatari e per l'esecuzione della stessa;
- al Servizio Tecnico per le incombenze di natura tecnico-logistica;

- al Questore e alla Prefettura di Ascoli Piceno per la valutazione in merito alla possibilità di supporto delle Forze dell'Ordine nell'esecuzione della stessa ordinanza;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Arquata del Tronto.
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito istituzionale omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016.

Si rende altresì noto, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Mauro Fiori.

A norma dell'art. 3 comma 4 legge 241/90 si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso:
-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza;

oppure, in via alternativa

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

Arquata del Tronto, li 15/07/2019



IL SINDACO
Aleandro Petrucci

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name "Aleandro Petrucci".

